

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 17 posti di ricercatore universitario cofinanziati ai sensi del D.M. 212/2009

IL RETTORE

- Visto** il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
- Visto** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la legge 19 novembre 1990, n. 341;
- Visto** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sulle modalità di svolgimento di concorsi nelle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni;
- Vista** la Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Vista** la Legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e che reca norme per il reclutamento di tale personale;
- Vista** la Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- Visto** il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- Visto** il D.M. 4.10.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;
- Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.3.2000, con la quale è stata approvata l'introduzione di un contributo per spese generali e postali pari a L. 50.000 (Euro 25,82) per la partecipazione a valutazioni comparative per il reclutamento di professori e ricercatori;
- Visto** il D.R. n. 1754 del 19.4.2001, con il quale è stato emanato il regolamento dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto** l'art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che prevede la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- Visto** l'art. 1, comma 2-bis, della Legge 31 marzo 2005, n. 43;
- Vista** la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- Visto** il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- Vista** la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria";

- Vista** la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica del D.L. 10 novembre 2008, n. 180;
- Visto** il D.M. 27 marzo 2009, n. 139 "Modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio per la composizione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori di I° e II° fascia e ricercatori";
- Visto** il D.M. 28 luglio 2009, n. 89 - Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati a posti di ricercatore universitario;
- Visto** il D.M. 212/2009 relativo ai criteri per la ripartizione tra le Università delle risorse destinate a garantire una più ampia assunzione di ricercatori - anno 2009;
- Vista** la nota prot. n. 1656 del 17 dicembre 2009 con la quale il MIUR comunica l'importo dell'assegnazione a favore di questo Ateneo per il reclutamento di 18 ricercatori;
- Vista** la delibera del 6 settembre 2010 con la quale il Senato Accademico ha approvato la ripartizione tra le Facoltà dei suddetti posti di ricercatore;
- Viste** le richieste di procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario di ruolo deliberate dai Consigli della Facoltà interessate;
- Vista** la delibera del 14 settembre 2010 con la quale il Senato Accademico ha approvato le destinazioni dei posti deliberate dalle Facoltà;
- Considerato** che i posti per i quali viene richiesta la procedura di valutazione comparativa godono della relativa copertura finanziaria e rientrano nei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

D E C R E T A

Art. 1

Tipologia della procedura

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca indice procedura di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 17 posti di ricercatore universitario di ruolo presso le Facoltà e per i settori scientifico-disciplinari sotto indicati:

FACOLTA' DI ECONOMIA

n. 1 posto - SECS-S/06 – Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

n. 1 posto - IUS/04 – Diritto Commerciale

n. 1 posto - IUS/20 – Filosofia del Diritto

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

n. 1 posto - ING-INF/06 – Bioingegneria Elettronica e Informatica

n. 1 posto - MED/03 – Genetica Medica

n. 1 posto - MED/08 – Anatomia Patologica

FACOLTA' DI PSICOLOGIA

n. 1 posto - M-PSI/03 – Psicometria

n. 1 posto - M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

n. 1 posto - M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale

n. 1 posto - M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale

n. 1 posto - L-OR/21 – Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia Sud-Orientale

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

n. 1 posto - CHIM/06 – Chimica Organica

n. 1 posto - FIS/01 – Fisica Sperimentale

n. 1 posto - INF/01 – Informatica

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE

n. 1 posto - SECS-S/04 – Demografia

FACOLTA' DI SOCIOLOGIA

n. 1 posto - SPS/07 – Sociologia Generale

n. 1 posto - SPS/09 – Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro

Per le procedure sopra indicate non è previsto alcun limite in relazione al numero di pubblicazioni da presentare.

Le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari sono contenute nel D.M. 4.10.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Non possono partecipare alle valutazioni comparative:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n. 3;
- 4) i professori universitari di ruolo di I e II fascia e i ricercatori universitari inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura;
- 5) coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 10, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117: "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termine di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a 15."

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La mancanza di tali requisiti comporta l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Domande di ammissione

Coloro che intendano partecipare a una delle valutazioni comparative di cui all'art. 1 devono presentare domanda in carta semplice secondo lo schema allegato (All. A), fornito anche per via telematica sul sito <http://www.unimib.it/>, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso dell'emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.

La domanda di ammissione, debitamente firmata, può essere consegnata a mano all'Ufficio Valutazioni Comparative dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca - P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano, Edificio U6 - IV piano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.45, o inviata tramite corriere, o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo Ateneo - P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro il termine sopra indicato.

A tal fine, fa fede il protocollo di arrivo per i plichi consegnati a mano, il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata, nel caso di invio tramite corriere e il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati devono essere riportati a stampatello i seguenti dati:

- **cognome, nome e indirizzo del candidato**
- **procedura di valutazione comparativa a n. posto/i di ricercatore**
- **settore scientifico-disciplinare**
- **Facoltà**
- **G.U, di pubblicazione dell'avviso di bando**
- **La dicitura "DOMANDA E TITOLI DEL CANDIDATO"**

Nella domanda il candidato deve indicare la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso, il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura nonché un recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo.

Coloro che intendono partecipare a più valutazioni comparative devono presentare distinte domande per ciascuna di esse.

Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita e il codice fiscale.

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;
- 3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- 5) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia o ricercatore universitario presso un'Università italiana inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda;
- 6) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termine di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a 15. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di 5 o 15 [sia] superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

Il candidato avente cittadinanza diversa da quella italiana dovrà inoltre dichiarare di avere un'adequata conoscenza della lingua italiana.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104.

I candidati sono tenuti a versare un contributo pari a Euro 25,82 sul conto corrente postale n. 43930205 intestato all'Università degli Studi di Milano - Bicocca, Servizio

Tesoreria, o sul conto corrente bancario n. 000000200X71 – CIN: K - ABI 05696 – CAB 01628 – (IBAN: IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71 – SWIFT POSOIT22XXX) - aperto presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia di Milano – Ag. n. 29 - Bicocca – P.zza della Trivulziana, 6 – 20126 Milano – intestato all’Università degli Studi di Milano - Bicocca, indicando obbligatoriamente la causale: "Contributo per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa a posti di ricercatore per il settore scientifico disciplinare presso la Facoltà di".

La copia della ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

- 1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale (ove posseduto);
- 2) curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica nonché il curriculum dell’attività clinico assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali è richiesto;
- 3) tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa con relativo elenco, datato e firmato;
- 4) elenco numerato, datato e firmato delle pubblicazioni da presentare con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 4, già stampate alla data di scadenza del bando, con l’indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell’anno di riferimento;
- 5) ricevuta del versamento di Euro 25,82.

I titoli che il candidato intende presentare debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (All. B) o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (All. C) attestanti la conformità all’originale delle copie in carta semplice.

I candidati non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea ma regolarmente soggiornanti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti italiani. Al di fuori di tali casi, i candidati non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea ma autorizzati a soggiornare nel territorio italiano possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Nei restanti casi, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Non saranno considerate valide le domande presentate o spedite oltre il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo ovvero prive della sottoscrizione.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali.

Art. 4 Pubblicazioni

Sono considerate valutabili ai fini delle presenti selezioni esclusivamente le pubblicazioni, compresi la tesi di dottorato, e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Per le pubblicazioni in formato digitale dovrà comunque essere allegata copia cartacea, con l'indicazione del sito o della rivista on-line su cui il testo è stato pubblicato.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami, i candidati devono inviare le pubblicazioni scientifiche, con apposito plico raccomandato, o tramite corriere, o consegnarle a mano all'Ufficio Valutazioni Comparative di questo Ateneo e, inoltre, ai singoli commissari, presso le sedi universitarie di appartenenza, a pena di non valutazione.

Il rispetto del termine perentorio di 30 giorni, previsto dal precedente comma, sarà comprovato dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio per i plichi consegnati a mano, dal timbro di accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere, e dal timbro postale per quelli spediti a mezzo raccomandata.

Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di ricercatore" e devono essere indicati chiaramente la Facoltà, la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco allegato alla domanda ma non prodotte e quelle inviate ma non comprese nell'elenco stesso non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in originale, in copia conforme o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato deve allegare una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che la copia presentata è conforme all'originale (All. C).

Per le pubblicazioni presentate in fotocopia e stampate all'estero, dovrà essere indicata la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni presentate in fotocopia e stampate totalmente o parzialmente in Italia deve risultare l'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia (Decreto Luogotenenziale n. 660/1945, Legge 106/2004 e del D.P.R. 252/2006).

Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle sottoindicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Il candidato che partecipa a più procedure di valutazione comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nel bando, tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.

Art. 5 **Esclusione dalla valutazione comparativa**

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore.

Art. 6 **Rinuncia del candidato alla procedura**

L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura di valutazione comparativa dovrà essere inviata, anche via fax, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca (fax n. 02.6448.6005) (All. D).

L'Ufficio Valutazioni Comparative avrà cura di darne comunicazione alla Commissione entro la prima riunione successiva alla data di ricevimento, a decorrere dalla quale la rinuncia produrrà i suoi effetti.

Art. 7 **Costituzione delle commissioni giudicatrici**

Le commissioni giudicatrici saranno costituite secondo le modalità stabilite dall'art. 1 della Legge 1/2009 e dal D.M. 139/2009.

Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché per via telematica.

Art. 8 Ricusazione

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Art. 9 Adempimenti delle commissioni

La Commissione giudicatrice si riunisce, in via preliminare, e predetermina i criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati. Tali criteri sono trasmessi al Responsabile del Procedimento, il quale ne assicura la pubblicità, presso l'Albo Ufficiale dell'Ateneo – P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano, per almeno 7 giorni consecutivi prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla Commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando i parametri individuati dal D.M. 89/2009.

Per ogni riunione, la Commissione redige un verbale apposito. Fanno parte integrante e necessaria della verbalizzazione i giudizi individuali, collegiali e complessivi, espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza (o unanimità) dei componenti indica il vincitore.

La Commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 10 Valutazione dei titoli

La Commissione giudicatrice effettua, analiticamente, la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi, debitamente documentati:

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero ;
- d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
- f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

- h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione di ciascun elemento indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della Legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1 comma 14 della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 11 **Valutazione delle pubblicazioni**

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indici:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 12 **Illustrazione e discussione dei titoli**

L'illustrazione e la discussione sui titoli avrà luogo nel giorno e nella sede che verranno comunicati ai candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle stesse.

Per gli adempimenti di cui al precedente comma, i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido.

Art. 13
Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della procedura sono consegnati dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento, congiuntamente alle domande e alle pubblicazioni dei candidati consegnati dall'Amministrazione, entro dieci giorni dall'ultima riunione della Commissione.

Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore o dei vincitori.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale è tenuta a provvedere.

Art. 14
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

Al termine della procedura, decorsi i termini per eventuali impugnative, i candidati possono richiedere entro 30 giorni la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti presentati. Trascorso tale termine, l'Università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 15
Documenti di rito per la nomina dei vincitori

I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione comparativa riceveranno comunicazione dal Rettore.

Gli interessati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunità europea, verranno invitati dall'Amministrazione a produrre la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) cittadinanza;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- 2) qualora il candidato ricopra impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati: opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 311.
- 3) qualora il candidato non sia dipendente di questa Università, certificato medico rilasciato dal medico competente dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento di servizio.

La dichiarazione relativa al punto 1-c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il candidato proposto per la nomina in ruolo che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui al punto 1)

ed è tenuto a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipende da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione dello stipendio annuo lordo.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, risultato vincitore e proposto per la nomina, verrà invitato dall'Amministrazione a produrre la seguente documentazione:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto può autocertificare anche la mancanza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- 3) certificato medico rilasciato dal medico competente dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento di servizio;
- 4) certificato attestante la cittadinanza;
- 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura.

Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui l'interessato è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Per le modalità di presentazione degli atti e documenti da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si rimanda a quanto previsto all'art. 3, comma 15, del presente bando.

Art. 16 Nomina

La nomina in ruolo del vincitore è disposta con decreto rettorale compatibilmente con la normativa vigente in materia di assunzioni.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati

solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 18
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è la Sig.ra Nadia Terenghi - e-mail: nadia.terenghi@unimib.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Valutazioni Comparative (Tel. 02-6448.6114/6436/6193; e-mail: valutazionicomparative@unimib.it)

Art. 19
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3.7.1998, n. 210, il D.P.R. 23.3.2000, n. 117, la Legge 9.1.2009, n. 1, il D.M. 27.3.2009, il D.M. 89/2009, nonché la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Art. 20
Pubblicazione dell'avviso di bando

L'avviso di emissione del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

Il testo integrale del bando viene affisso all'albo dell'Ateneo - P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, ed è consultabile sul sito dell'Ateneo www.unimib.it, della CRUI e del MIUR.

Milano, 17 settembre 2010

IL RETTORE
Marcello Fontanesi

Registrato il 28 settembre 2010

al numero 0030269

PUBBLICATO NELLA G.U. N. 79 DEL 5.10.2010 - SCADENZA 4.11.2010

Allegato A

Modello della domanda di partecipazione (in carta semplice)

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 MILANO

Il sottoscritto nato il
..... a residente in via
..... n. a
(provincia di), cap., codice fiscale

chiede

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore
universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare
..... presso la Facoltà di
....., indetta con decreto rettorale n. 10375 del
17 settembre 2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del
5.10.2010.

A tal fine dichiara:

- a) di avere cittadinanza (1);
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
- c) di non aver riportato condanne penali (3);
- d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- e) di non essere in servizio presso una Università italiana come professore universitario di ruolo di prima o di seconda fascia o ricercatore universitario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui intende partecipare;
- f) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 10, del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termine di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a 15."
- g) di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in cap..... via n., telefono e-mail riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo;
- h) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- 2) curriculum datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica nonché il curriculum dell'attività clinico-assistenziale o dell'attività in campo tecnico-addestrativo per i settori scientifico-disciplinari per i quali è richiesto;
- 3) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa con relativo elenco datato e firmato;
- 4) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità e nei termini di cui all'art. 4 del bando;
- 5) ricevuta del versamento di Euro 25,82.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,

Firma (5)

.....

-
- 1) Indicare la cittadinanza posseduta;
 - 2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione;
 - 3) Dichiarare le eventuali condanne riportate;
 - 4) La firma non va autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Allegato B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

l sottoscritt _____
cognome e nome

nato a _____ prov. _____ il _____

e residente in _____ Via _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA:

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,

Il dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio:

- *iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- *titolo di studio, esami sostenuti;*
- *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.*

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni:

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
conseguito il _____ presso _____
con votazione _____
- di aver sostenuto i seguenti esami: _____
il _____ presso _____
con votazione _____
- di essere in possesso della seguente qualifica professionale _____
conseguita il _____ presso _____
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/
aggiornamento/qualificazione _____
conseguito il _____ presso _____
- di avere prestato il seguente servizio _____
presso _____
dal _____ al _____

Allegato C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

___I___ sottoscritt _____
cognome e nome

nato a _____ prov. _____ il _____

e residente in _____ Via _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usi di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA:

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

Il dichiarante⁽¹⁾

(1): Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:

- *i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.*
- *la conformità all'originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000).*

I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva, ma devono essere indicati espressamente, non essendo sufficiente una generica espressione del tipo "...tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale....".

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

■ la copia della seguente pubblicazione dal titolo: _____
_____ è conforme all'originale.

La stessa è già stata pubblicata e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto Luogotenenziale n. 660/1945 se pubblicata entro il 1.9.2006; Legge n. 106/2004 e D.P.R. 252/2006 se pubblicata successivamente a tale data)

■ la copia del seguente atto/documento: _____
_____ conservato/rilasciato dall'amministrazione pubblica _____
composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

■ la copia del titolo di studio/servizio: _____
_____ rilasciato da _____ il _____
è conforme all'originale.

■ per la pubblicazione _____
(titolo)

Allegato D

Modello di rinuncia alla partecipazione a valutazioni comparative

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 MILANO

OGGETTO:

Procedura di valutazione comparativa a n. posti di, settore scientifico-disciplinare, bandita dalla Facoltà di il cui avviso di bando è stato pubblicato sulla G.U. n. del

Il sottoscritto, nato a il

RINUNCIA a partecipare alla valutazioni comparativa indicata in oggetto.

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data,

Il dichiarante*

*La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma se, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante